

N. 1843/10 R.G.G.I.P.

N. 2364/09 R.G.N.R.

N. 44/2011 R.G. DEPOSITO SENTENZE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VARESE

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice, Giuseppe Battarino

All'udienza del giorno 28 gennaio 2011 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la sentenza ai sensi dell' art. 425 c.p.p. nei confronti di:

M.En.Ma., nato a [REDACTED] (CH) il [REDACTED], residente a [REDACTED] – Cantone Ticino (CH), via [REDACTED]; *libero presente* –

difeso d'ufficio dall'Avv. **Paolo Bossi** del Foro di Varese, presente;

IMPUTATO :

Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 73 D.P.R. N. 309/90, perché, in più circostanze (almeno tre volte), con finalità di spaccio, M.En.Ma. deteneva, in una cassetta di sicurezza, presso l'abitazione di N.Em. con la piena consapevolezza e, quindi, con il concorso nel reato di quest'ultimo, quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, compresi tra i 10 e i 15 grammi per volta e, in data 2/11/2007, grammi 11,39 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a n. 15 dosi medie singole, n. 5, 6 volte la quantità massima consentita.

In [REDACTED] (VA), accertato in data 10/7/2007 e permanente sino al 2/11/2007.

Con la precisazione che per N.Em., si è proceduto nell'ambito del p.p. n. 6030/2007 RG NR, dal quale è stato stralciato il p.p. in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad esito dell'udienza preliminare, e dell'integrazione disposta ai sensi dell'art. 422, primo comma, c.p.p., il Pubblico Ministero e il difensore hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere.

La richiesta è condivisibile, a fronte del ricorrere di ipotesi di *ne bis in idem internazionale*.

En.Ma.M. deve rispondere, in base alla richiesta di rinvio a giudizio, di avere illecitamente detenuto presso l'abitazione di Em.N., in ██████████ sostanza stupefacente del tipo cocaina, destinata allo spaccio.

La Corte di assise correzionale di Lugano, con sentenza 25 novembre 2008, passata in giudicato il 19 ottobre 2010, ha condannato En.Ma.M. alla pena di due anni e sei mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole di: "1.1.2.3 [avere]trasportato da Lugano ed esportato in Italia, in almeno due occasioni, nel periodo luglio 2007 / 25 ottobre 2007, 21,39 grammi di cocaina (di cui 11,39 grammi netti con un grado di purezza del 19,8%) e 8,78 grammi di sostanza da taglio)".

La pena, come risulta da certificazione in atti, è stata interamente scontata in Svizzera.

L'integrazione disposta ai sensi dell'art. 422, primo comma, c.p.p. è consistita nell'acquisizione della sentenza – anch'essa divenuta irrevocabile – pronunciata dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Varese il 7 gennaio 2010 nei confronti di Em.N. (il depositario della cocaina trasportata in Italia da Lugano ad opera di M.), assolto per difetto di dolo.

L'imputazione a carico di N. ricalca quella ora formulata nei confronti di M. ed entrambe vanno esaminate nella prospettiva dell'individuazione dell'eventuale identità del fatto giudicato in Svizzera e da giudicare nel presente processo.

Va intanto affermato che si applica, nei rapporti tra giurisdizione italiana e giurisdizione svizzera, il cosiddetto *ne bis in idem internazionale*, codificato in principalità dall'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

La norma, che disciplina i rapporti tra giurisdizioni dell'Unione Europea, prevede che "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita".

Il 26 ottobre 2004 è intervenuto accordo internazionale "tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen"; l'atto e i complementi, tra cui le limitazioni all'operatività dell'art. 54 – non applicabili al caso qui giudicato – estendono ai rapporti tra le giurisdizioni italiana ed elvetica la disciplina del *ne bis in idem internazionale*.

Si tratta dunque di valutare se il fatto sia il *medesimo*, secondo la testuale espressione contenuta sia nell'Accordo internazionale, sia nell'art. 649 c.p.p..

Nel nostro ordinamento il principio del *bis in idem* ha forza espansiva, tantopiù se letto alla luce dell'art. 111 della Costituzione. Costituisce infatti complemento logico dei principi del giusto processo e della ragionevole durata di esso che il cittadino non debba essere sottoposto ad *alcun* processo, al ricorrere delle condizioni minime perché questo aggravio della sua condizione personale possa non verificarsi.

In tal senso i principi costituzionali devono orientare all'applicazione ampia di fondamentali norme processuali quali l'art. 129 c.p.p. e l'art. 425 c.p.p. – rilevante nel caso di specie in vista del possibile esito dell'udienza preliminare – e, nella specifica materia, danno coerenza agli orientamenti giurisprudenziali in materia di applicazione degli artt. 649 e 669 c.p.p. .

I fatti oggetto del processo tenutosi in Svizzera e di quello attualmente pendente a carico di En.Ma.M. in Italia, sono così enucleabili dalla formulazione delle rispettive imputazioni. Premesso che si fa riferimento al medesimo periodo di tempo, e, come risulta dalla sentenza a carico di N., al sequestro presso costui di unica partita di stupefacente, En.Ma.M., detentore a Lugano di complessivi 11,39 grammi netti di cocaina, l'ha illecitamente esportata in Italia in almeno due occasioni, dunque con due o più condotte penalmente rilevanti; tali condotte penalmente rilevanti si sono concluse con il deposito della cocaina esportata (e dunque, per necessaria complementarietà logica, importata in Italia) appena al di qua del confine, in ██████████ in una cassetta di sicurezza posta nell'abitazione di Em.N., in almeno tre occasioni (non vi è logica difformità dall'accusa elevata in Svizzera), nella quantità di complessivi 11,39 grammi netti di cocaina.

A fronte di una fattispecie, quale quella di cui all'art. 73 DPR 309/90, caratterizzata da una pluralità di condotte alternativamente previste, la formulazione, in questo processo, di un'accusa che si riferisce all'ipotesi più generica, quella di detenzione, non può ridondare a danno dell'imputato in sede di valutazione dell'identità del fatto ai fini di cui sopra s'è detto.

Dunque le due imputazioni, quella svizzera e quella italiana, una volta scomposta la complessiva azione penalmente rilevante in atti non scindibili ai fini della qualificazione giuridica, devono ritenersi avere ad oggetto il medesimo fatto; esse dunque hanno individuato e individuano l'oggetto dei due processi in termini tali da rendere applicabile nel presente processo il codificato principio del *ne bis in idem*, con la conseguenza di dovere a tale titolo pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

P.Q.M.

Visto l'art. 425 c.p.p., dichiara

non luogo a procedere nei confronti di En.Ma.M. per essere già stato giudicato per il medesimo fatto con sentenza irrevocabile.



Varese, 28 gennaio 2011

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
Giuseppe Battarino